

45

inforame delle spese di contibuzione ed in istruere che
la parte in L. 400.000 a favore dello [redacted] e
L. 300.000 a favore dell'UDI.

Reppa Emilia, 22 febbraio 1980. Il Presidente

IL DIRETTORE DI SEZIONE
DI SCELTA
DI SCELTA

Carlo Passapierri sc.

Art. 22/2/80 l'imputato est il 23/2/80.

il difensore hanno interposto appello

IL DIRETTORE DI SEZIONE
DI SCELTA
DI SCELTA













TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 11-1-80

IL TRIBUNALE

ritiene che l'Unione Donne Italiane (UDI) costituisce un'associazione avente fra l'altro come fine la difesa della persona umana ed in specie la tutela della donna contro i pericoli della violenza; che tale associazione difende pertanto un interesse collettivo, nella specie la dignità della donna, valore fondamentale sul piano etico e sociale; ritenuto altresì che tale interesse non può essere lasciato privo di tutela giuridica, in quanto la stessa Carta Costituzionale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - tra i quali rientra senz'altro quello alla tutela sotto ogni aspetto della personalità umana - sia come singolo sia nella formazione sociale ove la sua personalità si svolge, ciò in armonia col principio solidaristico che informa tutta la Carta Costituzionale; che certamente il compimento di reati contro la libertà sessuale, costituente lesione dell'interesse di cui sopra appare idoneo a causare all'associazione istante un danno non patrimoniale nel presente procedimento.

P.M.

dichiara ammissibile la costituzione di parte civile dell'UDI e dispone procedersi oltre nel dibattimento.

**Norme penali relative ai crimini perpetrati
attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona**

Art. 1. — La violenza sessuale è un delitto contro la persona. Pertanto tutti gli articoli, dall'articolo 9 all'articolo 23 verranno inseriti nel titolo XII: «Del delitto contro la persona».

Art. 2. — COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Dopo il primo comma dell'articolo 22 c.p.p. va aggiunto il seguente comma:

«Per i reati previsti dal Libro II Titolo IX c.p. è ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo la liberazione dalle repressioni sessuali e la difesa dei diritti delle donne».

Art. 3. — PROCESSO A PORTE APERTE

All'articolo 443 c.p.p. va aggiunto il seguente comma:

«Le udienze per i dibattimenti relativi ai reati di cui al Libro II Titolo IX c.p. sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda al Presidente del Tribunale di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse».

Art. 4. — GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Dopo l'articolo 502 c.p.p. va aggiunto il seguente articolo 502-bis:

«In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 c.p.p., il Procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini per i reati previsti dal Libro II Titolo IX c.p. e per i reati eventualmente connessi con gli stessi».

ARTICOLO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

22. Legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile. L'azione civile per le reati di cui al Libro II Titolo IX c.p. può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale e dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria.

Essa può essere proposta contro chi ha commesso il reato e quando ne sia il caso anche contro il responsabile civile (231. 107).

423. Pubblicità dei dibattimenti: eccezioni. Le udienze dei dibattimenti davanti alla Corte d'Assise, ai tribunali ed ai pretori sono pubbliche, a pena di nullità.

Il presidente o il pretore può tuttavia disporre anche d'ufficio con ordinanza (424) che il dibattimento e alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicità, a ragione della natura del fatto o della qualità delle persone, può nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale o può eccitare riprovevole curiosità, ovvero quando avvertato da parte del pubblico manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento.

Il presidente o il pretore può disporre che l'intero dibattimento sia tenuto a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene, lo scopo di diffusione di morbi epidemici e di altre malattie contagiose.

Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse non possono, per alcun motivo, essere ammesse nella sala d'udienza persone diverse da quelle che hanno dovuto o dovuto d'intervenire. I testimoni, gli interpreti e nei casi previsti dalla legge, i periti e i consulenti tecnici sono ammessi se e per il tempo in cui vengono chiamati, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenerli nella sala d'udienza (425).

502. Casi e modi del giudizio direttissimo. Quando una persona è stata arrestata nella flagranza (237) di un reato di competenza del tribunale (10), o presentato ai termini dell'articolo 246, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad una udienza pubblica, non oltre il quinto giorno dell'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni del capoverso dell'articolo 246 (Art. 59 bis).

Se si tratta di reato di competenza della Corte d'Assise (19), si può procedere a giudizio direttissimo nel modo predetto, soltanto se la Corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata entro cinque giorni, da quello dell'arresto.

Se si tratta di reato di competenza della Corte di Cassazione (20), si può procedere in modo analogo.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II. TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA

composto del Signor:

Dott. CARLO PARMEGGIANI - Presidente

Dott. PIETRO FANILE - Giudice

Dott. STELLARIO SP UNO, Pretore - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

~~.....~~ nato il ~~.....~~ 1957 a ~~.....~~

la. (C.F.), ivi residente, Via G.D'Annunzio 15, dom. n°

in Albinea, Via G.Matteotti 12, arrestato il 18

febbraio 1980 e attualmente detenuto presso la Casa

Circondariale di Reggio Emilia, presentata

n°

CON LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE di:

~~.....~~ nata ~~.....~~ residente in

a ~~.....~~

G.D.T. (Unione Donne Italiane) Via del Castallo, 2

rappresentata dalla sig.a Lena Costoli - partecina

ca. entrambi dall'avv. Venturini Pier Angelo del

Foro di Parma - eleggendo domicilio in Reggio Emi-

26

Sentenza N. 103

del 22.2.1980

N. 91/80 Reg. Gen.

N. 122/80-A. P. M.

N. PRETORIA
Q. I.

Deposita in Cancelleria
6 MAR 1980

IL CANCELLIERE

M. B. ...

REDATTA SCHEDA

CAMPIONE PENALE

P. a. che si liquida nelle somme si decide di L. 5.000.000;
 somma che assume pure una connotazione civile, e non
 solo per lo scopo sociale, cui è dichiaratamente destinata;
 e infatti di fatto evidente che lo spirito del testamento
 prova un'ispirazione sul tipo delle "..." suscettibile
 di variazioni perenni e sostanziali, influenzate sulla spesa
 periodica ed affettiva delle stesse, in quelle circostanze
 ben maggiori. Comunque, altresì, la condanna alle spese
 a favore delle riprese di costituzione ed esecuzione delle per-
 tinenze, che si liquidano in conformità alle norme
 note in atti.

P. R. M.

Visti gli artt. 683, 682, 689 c.p.c.
 di cui era M. ~~...~~ P. ~~...~~ responsabile dei costi
 dell'azione, emessi sul l. (c) d. e), esposto il reato
 di cui sul a), sotto l'ipotesi del l. (c) d. e), ed
 unificati per il circolo delle costituzioni, sotto l'
 ipotesi più grave sul c), la condanna alle spese di
anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle
 spese processuali. Dichiaro l'imputato perpetuamente
 interdetto dai pubblici uffici.
 Condanna inoltre il M. ~~...~~ al risarcimento del
 danno a favore delle parti civili, che si liquida in
 L. 5.000.000 per ~~...~~ e in L. 10.000
 per l'Unione Donne Italiane (U.D.I.) nonché alle

45

risparmiare delle spese di contabilità ed evitare che
le spese in F. 400.000 a favore della
F. 300.000 a favore dell'UDI.

Repubblica Emilia, 22 febbraio 1980. Il Presidente

IL DIRETTORE DI SEZIONE
DI CANTIERI
Carlo Pennacchi et.

Art. 22/2/80 l'imputato est. il 23/2/80.

il direttore hanno interposto appello

IL DIRETTORE DI SEZIONE
DI CANTIERI
Michele Pennacchi